

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5918 del 24/11/2021
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. I.C.P. SPA CON SEDE LEGALE A BOLOGNA, VIA DELL'ARCOVEGGIO, N.74-2 E ATTIVITÀ DI PRODUZIONE COMPOUNDS IN PVC IN COMUNE DI COTIGNOLA, VIA NULLO BALDINI, N.47/49. ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6098 del 24/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno ventiquattro NOVEMBRE 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **I.C.P. SPA** CON SEDE LEGALE A BOLOGNA, VIA DELL'ARCOVEGGIO, N.74-2 E ATTIVITÀ DI PRODUZIONE COMPOUNDS IN PVC IN COMUNE DI COTIGNOLA, VIA NULLO BALDINI, N.47/49. **ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 04/11/2021 - assunta da ARPAE SAC con PG. 2021/170549 - pratica Sinadoc 30214/2021 dalla Società **I.C.P. SPA (C.F./P.IVA 03438751202)**, avente sede legale in Bologna, Via dell'Arcoveggio, n.72-4 e impianto di produzione compounds in PVC in Comune di Cotignola, Via Nullo Baldini, n.47/49, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l’approvazione con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 115 del 11/04/2017 del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) recante misure per il risanamento della qualità dell’aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale;

CONSIDERATO che dall’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **30214/2021**, emerge che:

- La Ditta I.C.P. SPA ha presentato al SUAP dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 04/11/2021 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per il rilascio dell’AUA per la propria attività di produzione compounds in PVC sita in Comune di Cotignola, Via Nullo Baldini, n.47/49, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell’art.269 del DLgs n.152/2006 e smi) – per la quale si richiede il rilascio;
- l’istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 04/11/2021 (PG 2021/170549) per cui il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato (PG 2021/177456);
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all’art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013 per cui non risultava necessario acquisire documentazione integrativa (PG 2021/171631);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall’art. 269 e dall’art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l’adozione dell’AUA:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza - Bassa Romagna in merito alle emissioni in atmosfera (PG 2021/179880 del 23/11/2021);
- Parere dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna in merito alla conformità urbanistica (PG. 2021/180610 del 24/11/2021).

VERIFICATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori mediante PagoPA in data 23/11/2021;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all’adozione dell’AUA a favore della Ditta I.C.P. SPA, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell’AUA stessa, per l’esercizio dell’attività di produzione compounds in pvc e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell’ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2021-221 del 24/03/2021, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Fabrizio Magnarello;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (**AUA**), a favore della Ditta **I.C.P. SPA (C.F./P.IVA 03438751202)**, avente sede legale in Bologna, Via dell'Arcoveggio, n.72-4 e impianto di produzione compounds in PVC in Comune di Cotignola, Via Nullo Baldini, n.47/49, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA:

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare: l'**Allegato A**) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro:

 - 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
4. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

5. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

6. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
7. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte della dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
9. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

E SI INFORMA:

- che avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Fabrizio Magnarello

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(Ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni**Ciclo produttivo:**

- I.C.P. SpA è un'azienda che opera nel settore delle materie plastiche e più precisamente nella trasformazione del compound di PVC, una miscela di materie prime in polvere e liquide. L'azienda produce compound plastificato (di cui il PVC rappresenta più del 50% delle materie prime).
- I silos che contengono le materie prime in polvere sono collegati, per mezzo di coclee, ad una bilancia centrale su celle di carico la quale, a seconda della formulazione programmata, dosa i vari componenti da utilizzare. Una volta effettuato il dosaggio previsto dalla ricetta in uso, il composto ancora in polvere, viene trasportato pneumaticamente su appositi filtri il cui scarico, posto nella parte inferiore è collegato al turbo miscelatore mentre nella linea indipendente, tutti i silos sono collegati direttamente a due filtri posti su celle di carico, e quindi in grado di dosare, posizionati sopra il relativo turbo miscelatore.
- Per quanto riguarda i liquidi ogni linea è provvista di un apposito contenitore posto su celle di carico che permette di dosare, per mezzo di pompe volumetriche, i vari componenti che andranno utilizzati nella ricetta. Analogamente alle polveri questi contenitori sono posti sopra ai turbo miscelatori e collegati ad esso per permetterne lo scarico al suo interno.
- Una volta preparati i dosaggi di polveri e liquidi, e trasportati sui contenitori posti sui turbo miscelatori, questi ultimi effettuano la miscelazione vera e propria delle materie prime le quali, per effetto centrifugo, si miscelano e comincia un processo di assorbimento dei vari componenti. Per effetto della miscelazione ad alta velocità, le materie prime in polvere cominciano ad assorbire i vari plastificanti liquidi sprigionando così calore e rendendo il composto adatto ad essere successivamente lavorato. Il compound ottenuto deve poi essere raffreddato ad una temperatura di circa 60°C e vengono utilizzati appositi mescolatori. Il compound ora può essere trasportato all'estrusore che, per mezzo di due viti contro rotanti e settori del cilindro riscaldati, crea un'azione meccanica sul compound la quale permette la plastificazione (detta anche gelificazione) del prodotto. Al termine del processo di estrusione il compound esce e viene tagliato istantaneamente in piccoli cilindretti di 3-4 mm di lunghezza e 3 mm di diametro. Il granulo viene poi trasportato pneumaticamente a delle bilance che si occuperanno di riempire il big-bag e contemporaneamente di pesare il saccone che è ora pronto per essere inviato al cliente.
- Le emissioni in atmosfera provengono dalle varie fasi di lavorazione e sulle medesime, ad esclusione dei punti afferenti agli estrusori (E4,E6,E11,E12) e dello sfiato cisterna plastificati (E16), sono installati idonei sistemi di abbattimento per il materiale particellare, costituiti da filtri a maniche;
- Nello stabilimento sono inoltre installati due impianti termici ad uso civile, alimentati a metano, di potenzialità pari a 27,9 kWt (riscaldamento uffici e spogliatoi – lato Via Baldini - C1) e da 24 kWt (riscaldamento palazzina uffici – lato Via Torrazza – C2);
- E' prevista anche la installazione di una aspirazione (E16) afferente alle cisterne contenenti plastificanti, per la quale, trattandosi di uno sfiato, non si indicano limiti specifici;
- **Considerato che sulle emissioni E1,E7,E10,E13 ed E14 sono installati filtri a maniche opportunamente dimensionati, il valore in concentrazione per il parametro "polveri", viene indicato pari a 10 mg/Nmc.**

Limiti:**PUNTO DI EMISSIONE E1 – ASPIRAZIONE SFIATO SILOS RESINE PVC E CaCO3 – F.M. -**

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E4 – ASPIRAZIONE ESTRUSORE 1

Portata massima	8000	Nmc/h
Altezza minima	9,2	m
Temperatura	28	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

CVM	1	mg/Nmc
Ftalati	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E6 – ASPIRAZIONE ESTRUSORE 2

Portata massima	8000	Nmc/h
Altezza minima	9,2	m
Temperatura	32	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

CVM	1	mg/Nmc
Ftalati	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E7 – ASPIRAZIONE PESATURA COLORI – FM -

Portata massima	8000	Nmc/h
Altezza minima	9,2	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
Piombo	1	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E10 – BILANCE PESATURA E CARICO SILOS INTERNI – FM -

Portata massima	4000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E11 – ASPIRAZIONE ESTRUSORI 3 E 4

Portata massima	8000	Nmc/h
Altezza minima	9,2	m
Temperatura	50	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

CVM	1	mg/Nmc
Ftalati	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E12 – ASPIRAZIONE ESTRUSORE 5

Portata massima	8000	Nmc/h
Altezza minima	9,2	m
Temperatura	40	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

CVM	1	mg/Nmc
Ftalati	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E13 – CARICO SILOS RESINA PVC – F.M. -

Portata massima	700	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E14 – CARICO SILOS CACO3 – F.M. -

Portata massima	700	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Prescrizioni

1. **Per i punti di emissione indicati con E4,E6,E7,E11,E12, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici, per un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (circa 10 giorni) e trasmettere gli esiti degli autocontrolli ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.**
2. Per la verifica del rispetto di tali limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853	Determinazione delle emissioni di amianto

UNI ISO 10397	
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488	Determinazione della concentrazione di isocianati

UNICHIM 429	
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

3. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
4. **I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
5. DI indicare quale termine ultimo per la messa a regime dell'impianto il **31/01/2022. Entro tale data, la Ditta è tenuta a comunicare a ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente, la data di messa in esercizio e la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al sopraindicato punto 1);**
6. **La Ditta è tenuta a mantenere in perfetta efficienza i sistemi di abbattimento installati sui silos e di adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare la diffusione di polveri nelle operazioni di carico dei silos di stoccaggio delle resine di PVC e delle cariche bianche;**
7. **La Ditta è inoltre tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti gestionali per la limitazione delle eventuali emissioni odorigene che potrebbero derivare dall'attività;**
8. DI indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza almeno annuale** per tutti i punti di emissione indicati, **con la esclusione dei silos (E1, E10, E13, E14), dello sfiato cisterna plastificanti (E16) e degli impianti termici ad uso civile (C1,C2).** La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
 - **le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da effettuare sui sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale, e le eventuali anomalie degli stessi;**
 - **le manutenzioni da effettuare sugli impianti termici, con frequenza almeno annuale. Tale annotazione può essere effettuata sul Libretto di Impianto.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.